STUDIO GECLA

CONSULENTI DEL LAVORO

Spett.li

Clienti – loro sedi

Como, 2 luglio 2026

CIRCOLARE N. 3/2026: ***Previdenza complementare e TFR: le novità dal 1° luglio 2026***

Dal 1° luglio 2026 cambiano le regole della previdenza complementare. La legge di Bilancio 2026 ha infatti introdotto un meccanismo di adesione automatica al fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl applicato cui conferire non solo il TFR maturando, ma anche un ulteriore contributo integrativo, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo stesso.
Si riportano di seguito le novità intervenute.

1. Chi sono i lavoratori interessati

Il meccanismo di adesione automatica interessa i *lavoratori dipendenti* del settore privato *di prima assunzione*, cioè coloro che verranno assunti per la prima volta in assoluto a partire dal 1° luglio 2026.
Per i lavoratori non di prima assunzione (coloro che, prima di questa data, abbiano già avuto una precedente occupazione) *che cambiano datore di lavoro* dal 1° luglio 2026, l'adesione automatica è prevista solo *nel caso in cui risultino già iscritti ad un fondo di previdenza complementare*. Il meccanismo di adesione, invece, non si applica a quei lavoratori che, pur instaurando un nuovo rapporto di lavoro, non abbiano mai aderito a forme di previdenza complementare

2. Cosa prevede l'adesione automatica

Per i lavoratori interessati, l'adesione automatica comporta il *conferimento del TFR maturando* al fondo di previdenza complementare previsto dal contratto collettivo applicato. Ma non solo: oltre alla quota del TFR, è previsto il versamento di un contributo integrativo, a carico del lavoratore e del datore di lavoro, nella misura prevista dal Ccnl di riferimento.
L'unica eccezione è prevista per i lavoratori con redditi bassi: nessun contributo se la retribuzione annua lorda è inferiore all'assegno sociale.

3. Termine per la rinuncia

Al lavoratore interessato viene riconosciuto un *termine pari a 60 giorni* entro il quale effettuare la scelta relativa alla destinazione del suo TFR (mantenimento in azienda o diversa destinazione). Decorso questo periodo senza aver effettuato alcuna scelta, il TFR viene automaticamente conferito al fondo di previdenza complementare.
La scelta è irreversibile: sia per silenzio che per scelta esplicita, l'adesione alla previdenza complementare è definitiva e non modificabile.

4. *Fondo di previdenza complementare: quale?*

Il fondo pensionistico al quale conferire il TFR è quello previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro (ad esempio il fondo *Fon.Te* per i settori del commercio, terziario e del turismo; il fondo *Prevedi* per il settore edile; il fondo *Previmoda* per il settore tessile-abbigliamento).

In mancanza, è individuato come residuale il Fondo *COMETA* (Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica).

Decorsi i 60 giorni dall'assunzione, in caso di silenzio, i versamenti andranno effettuati a partire dal mese successivo alla scadenza del termine di 60 giorni e comprendono quanto maturato dalla data di assunzione.

5. *Come procedere*

Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un'adeguata informativa che illustri chiaramente il funzionamento del nuovo meccanismo di adesione automatica, le opzioni di rinuncia e il fondo pensione previsto dal Ccnl di riferimento.

Con particolare riferimento ai lavoratori che non sono alla prima occupazione sarà necessario verificare la loro "storia" lavorativa, avendo cura di accertare se siano o meno aderenti a fondi di previdenza complementare per poter correttamente applicare le nuove previsioni normative.

6. *Le eccezioni*

Il meccanismo dell'adesione automatica non si applica:

- Ai lavoratori dipendenti assunti entro il 30.06.2026 per i quali continua ad applicarsi il precedente regime normativo;
- Ai lavoratori dipendenti non di prima occupazione che cambiano datore di lavoro e che non hanno mai aderito a forme di previdenza complementari (v. punto 1);
- Ai lavoratori domestici;
- Ai lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- Ai lavoratori con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;
- Ai lavoratori intermittenti (esclusi, per il momento, su indicazione del Ministero del Lavoro);

L'adesione automatica, infine, non si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di 60 giorni.

Con riferimento alle assunzioni che interverranno dal 1° luglio 2026, lo Studio si occuperà di fornire ai propri Clienti le informative e i documenti necessari per gestire efficacemente le novità di cui alla presente circolare.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Gecla srl stp